



COMUNE DI TRABIA

Ufficio Servizi Sociali

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA
EX L.R. 09.05.1986 N. 22**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/05/2012

Regolamento per l'Assistenza Economica

ex L.r. 09.05.1986, n. 22

Art . 1

Oggetto

Il regolamento disciplina l'assistenza economica che il Comune eroga, nel limite delle risorse disponibili in bilancio, a favore delle persone o nuclei familiari, residenti nel Comune da almeno un anno, che versano, per qualsiasi motivo, in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Art . 2

Natura dell'assistenza

L'assistenza economica consiste in un contributo in denaro, erogato a chi versa in stato di bisogno per cause involontarie, ed ha lo scopo di garantire quel minimo vitale che assicuri loro il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita quotidiana, sia di carattere biofisico che sociale.

Art.3

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

"**Il minimo vitale**" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del decreto legislativo n.109/1998 e dai decreti attuativi dello stesso.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alla attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni nucleo familiare, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.

Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi è proprietario di beni immobili che assicurano un reddito effettivo tale che, aggiunto ad altre qualsivoglia entrata, raggiunga il minimo vitale.

La quota parte di canone di locazione è fissata al 50% della somma corrispondente all'affitto pagato per l'alloggio abitato dal richiedente purché non presenti caratteristiche di lusso.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

capo-famiglia	75% della quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS
coniuge a carico	25% della quota base
familiare da 0 a 14 anni	35% della quota base
altri familiari	15% della quota base

Non sono considerate persone conviventi nel nucleo i minori che fruiscono di ricovero o gli anziani o inabili stabilmente istituzionalizzati.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa (**situazione reddituale meno importo minimo vitale come sopra stabilito**).

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di **beni di prima necessità** (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Art. 4

Forme di assistenza economica

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) **Assistenza economica continuativa** con l'erogazione mensile di un contributo, per un periodo non superiore a sei mesi.
- b) **Assistenza economica temporanea** con l'erogazione d un contributo per un periodo non superiore a tre mesi ;
- c) **Assistenza economica straordinaria** con l'erogazione di un contributo " una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

d) assistenza economica per spese farmaceutiche

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione non danno il diritto alla continuità per gli anni successivi.

Assistenza economica continuativa

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi dodici con revisione semestrale e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' concessa sempre che non sussistono almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- 1) entrate economiche che possono soddisfare i bisogni primari della famiglia e, quindi, superiori al minimo vitale;
- 2) presenza di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile;
- 3) proprietà di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione;
- 4) rifiuto dell'utente di collaborare al progetto predisposto per il suo caso dall'Ufficio di Servizio Sociale Professionale finalizzato al miglioramento delle sue condizioni e a quelle del suo nucleo (es. partecipazione ad un'attività lavorativa).

Può essere corrisposta, fermi restando i requisiti già richiesti:

1) Al nucleo familiare in cui tutti i componenti sono sprovvisti di capacità lavorativa per età o per un'invalidità e siano in attesa di pensione.

L'invalidità sarà certificata dall'ASP e non dovrà essere inferiore al 67% oppure sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori di anni 18 o di anziani il cui riferimento del limite di età sarà determinato in relazione a quello previsto dall'ultima revisione dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia.

2) Al nucleo composto da due componenti di cui uno invalido al 100%, non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita, di deambulare e in attesa di indennità di accompagnamento.

3) A quei nuclei familiari in cui è presente un soggetto affetto da neoplasia e i cui componenti sono privi di reddito.

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumo, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

1) vedovanza.

La vedova in attesa di pensione di reversibilità nei casi di reddito insufficiente.

2) Ex-detenzione o altre misure cautelari.

Gli ex detenuti che si trovano in stato di bisogno nel periodo che segue la carcerazione.

3) malattia.

Persone ammalate, senza reddito fisso, che rappresentino l'unica fonte di reddito per la famiglia che dimostrino temporaneo stato di malattia o un periodo di degenza ospedaliera e/o di convalescenza post-operatoria (per la durata massima di un mese dalla data di dimissione) e nello stesso periodo non percepiscono l'assegno assicurativo.

4) Separazione legale

nuclei nei quali sono presenti minori al di sotto di 16 anni con un solo genitore, qualora l'altro coniuge tenuto agli alimenti non provveda a versare l'assegno di mantenimento e avendo il coniuge affidatario richiesto con procedura esecutiva.

5) Abbandono.

Donne nubili abbandonate dal convivente, donne coniugate che vivono in stato di separazione di fatto purché non inserite in nuclei che versano in sufficienti condizioni economiche.

Fermo restando che nel caso di carenze di fondi disponibili l'entità dell'importo da corrispondere per l'assistenza economica continuativa e temporanea dovrà basarsi sulla gravità che motiva la richiesta di assistenza economica, sul numero dei componenti e sul reddito dichiarato dal nucleo.

Al nucleo indigente verrà corrisposto un contributo non inferiore ad 1/3 la quota base mensile del minimo vitale per prestazione richiesta, aumentata del 25% per ciascun componente il nucleo, fino a un massimo complessivo di 1/5 dell'importo del trattamento minimo annuo Inps previsto nell'anno in corso della richiesta.

Ai beneficiari in possesso di capacità lavorativa e in condizioni socio-familiari che permettono di praticarla, il sostegno economico è proposto sotto forma di attività lavorative utili alla collettività al fine di qualificare l'assistenza ed evitare sprechi e forme di assistenzialismo.

Assistenza economica straordinaria

E' un intervento economico una-tantum finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente in forma determinante sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

Tali bisogni di carattere eccezionale ed imprevisto scaturiscono da eventi gravi ed inattesi che squilibrano economicamente il nucleo, quali:

- a) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di gravi danni, crollo o sfratto esecutivo disposto dall'Autorità competente.**
- b) Improvvisa perdita di lavoro o di strumenti necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività lavorativa;**

- c) **Improvviso decesso o abbandono di un congiunto costituente l'unica fonte reddituale.**
- d) **In caso di ingenti spese di viaggio relativi a un componente il nucleo che risulti affetto da malattia per la quale sono richieste prestazioni sanitarie in Presidi Ospedalieri fuori dal Comune di residenza.**
- e) **Altre situazioni di disagio socio-economico improvvise ed accidentali, non espressamente citate e in seguito valutate dall'ufficio servizi sociali.**

L'ammontare del contributo viene stabilito caso per caso in relazione al grado di bisogno manifestato e all'entità delle spese documentate.

Non hanno titolo ad ottenere il contributo una-tantum quei richiedenti o quei nuclei che dispongono di reddito mensile pari al minimo vitale.

L'entità del contributo non può superare un massimo complessivo di 1/5 dell'importo del trattamento minimo annuo Inps previsto nell'anno in corso della richiesta e comunque sempre in relazione ai fondi disponibili in bilancio comunale.

La presentazione delle istanze di assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno e dovrà avvenire entro tre mesi dal verificarsi dell'evento accidentale.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno e comunque sempre in relazione ai fondi disponibili in bilancio comunale.

Assistenza economica per spese farmaceutiche

L'assistenza economica per spese farmaceutiche consiste nel rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali non erogati dal S.S.N. e per il pagamento del ticket su farmaci previsti dal S.S.N., previa valutazione della documentazione acquisita e relazione del Servizio Sociale *la provvidenza viene concessa con atto motivato di G.M. e non può superare l'importo annuo di € 300,00 per nucleo familiare.*

Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica gli interessati dovranno inoltrare richiesta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio assistenza del Comune con allegati:

- a) fotocopia della prescrizione medica recante attestazione del farmacista sull'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti;
- b) scontrino fiscale in originale.

Al rimborso della spesa provvederà, a vista, l'economista comunale, nei limiti delle somme disponibili a bilancio.

Art.5

Procedimento per la richiesta di prestazioni

Le richieste di prestazioni assistenziali economiche devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'Ente, su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo, potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.

L'Ufficio sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- attestazione ISEE in corso di validità
- mancanza di familiari tenuti per legge agli alimenti (art.433 codice civile);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va trasmessa al protocollo generale dell'Ente.

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune di Trabia, ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, procederà al controllo sulla

veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Art. 6

Accertamento istruttorio

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico, salvo casi di urgenza valutati di volta in volta dall'assistente sociale.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

Competerà all'assistente sociale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso.

La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale per l'approvazione mediante una relazione redatta dall'assistente sociale nella quale saranno riportati :

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- intervento richiesto; - situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d'intervento.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull'esito dell'istanza.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Art.7

Competenze della Giunta

La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento appartiene alla Giunta Comunale.

In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali, la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dai pareri prescritti dall'art. 53 della legge n.142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 – entro 15 giorni dalla sua presentazione.

Art.8

Richieste di riesame

I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori, dovranno essere comunicati agli interessati.

Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame e di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di farlo e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

Art.9

Disciplina rimborso contributi indebitamente concessi

I cittadini, che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art. 496 del codice penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso. Per l'eventuale restrizione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 10

Azione di rivalsa

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge, ai sensi dell'art.433 del vigente Codice Civile.

Art.11

Abrogazione e rinvio

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 26 del 12.9.1996 e s.m.i.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Art.12

Norme finali

Il presente regolamento consta di n.12 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.